

Codice A1502B

D.D. 12 maggio 2023, n. 211

Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile di cui alla legge regionale 12/2004, art. 8 modificato ed integrato dall'art. 30 della legge regionale 9/2007. Approvazione schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. della gestione conclusiva del Fondo. Impegno di spesa di Euro 279.442,97 (IVA inclusa) a favore di Finpiemonte S.p.A. sul cap. 137060/2023.



ATTO DD 211/A1500A/2023

DEL 12/05/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

OGGETTO: Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile di cui alla legge regionale 12/2004, art. 8 modificato ed integrato dall'art. 30 della legge regionale 9/2007. Approvazione schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. della gestione conclusiva del Fondo. Impegno di spesa di Euro 279.442,97 (IVA inclusa) a favore di Finpiemonte S.p.A. sul cap. 137060/2023 del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, per la copertura degli oneri di gestione.

Visti:

- l'articolo 8 della l.r. 12/2004 che prevede la costituzione di un Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile;
- l'art. 30 della l.r. 9/2007 che ha apportato modifiche al comma 1 dell'art. 8 sopra citato prevedendo l'estensione all'imprenditoria giovanile dell'utilizzo del Fondo di garanzia già costituito a favore dell'imprenditoria femminile;
- il D.lgs n. 198 del 11.04.2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" che ha abrogato la legge 25 febbraio 1992, n. 215 "Azioni positive per l'imprenditoria femminile" ed in particolare l'articolo 53 che prevede come devono essere formate le imprese, le società di persone, le società cooperative e le società di capitali che rientrano tra i beneficiari delle azioni positive per l'imprenditoria femminile;
- l'art. 8, comma 2, della l.r. 12/2004 e successive modificazioni che prevede un'apposita convenzione con Finpiemonte S.p.A. per la gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 1 del sopra citato articolo 8.

Premesso che:

con la D.G.R. n.137 – 14136 del 22.11.2004 è stato istituito presso Finpiemonte S.p.A.(di seguito Finpiemonte) “il Fondo di garanzia per l’accesso al credito a favore dell’imprenditoria femminile”;

con D.G.R. n. 108 – 6735 del 3.08.2007 è stato esteso all’imprenditoria giovanile il Fondo di garanzia già istituito a favore dell’imprenditoria femminile;

il comma 1 dell’art. 8 della L.R. 12/2004, come sostituito dall’art. 33 della L.R. 30/2009 prevede la concessione di garanzie alle banche, favorendo l’accesso al credito a breve e medio termine alle piccole imprese, anche individuali, come definite dalla normativa comunitaria, purché siano formate da donne o giovani di età tra i 18 e i 35 anni;

con D.G.R. n. 14 – 3729 del 04.09.2006 è stata integrata la D.G.R. n. 137 - 14136 del 22.11.2004 avente ad oggetto "Criteri per l'utilizzazione del Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile";

con D.G.R. n. 17-1180 del 07.12.2010 sono stati previsti nuovi Criteri per l'utilizzazione del Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile;

con Determinazione Dirigenziale n. 995 del 21.12.2016 la Direzione Coesione Sociale (oggi Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro) è stato stabilito al 31.12.2016 il termine ultimo di presentazione delle domande, tale atto era connesso all’esaurimento delle risorse del Fondo medesimo e alla Deliberazione della Giunta Regionale del 13 dicembre 2016 n. 2 – 4356 recante gli adempimenti connessi all’aumento di capitale sociale di Finpiemonte S.p.A.

Dato atto che:

- la gestione del Fondo è stata affidata fin dall’origine a Finpiemonte ed i rapporti tra le parti sono stati regolati da appositi contratti recanti i numeri di repertorio 9832 del 28.12.2004 (approvazione schema di contratto con determinazione dirigenziale n. 984 del 29.11.2004), 11740 del 17.11.2006 (approvazione atto aggiuntivo con determinazione dirigenziale n. 607 del 27.10.2006), 16011 del 4/3/2011(approvazione schema di contratto con determinazione dirigenziale n. 18 del 27.01.2011) oggetto di successive proroghe, l’ultima delle quali approvata mediante la determinazione dirigenziale n. 95 del 22.2.2016 che ne estendeva la durata al 31.12.2016;
- Finpiemonte ha proseguito senza interruzioni di continuità nel periodo dal 01.01.2017 al 31.01.2023 la gestione del Fondo di garanzia per l’accesso al credito a favore dell’imprenditoria femminile e giovanile sostenendo gli oneri per lo svolgimento delle attività che sono stati riconosciuti e pagati dalla Direzione, restano da riconoscere gli oneri relativi agli anni 2018, 2021 - di cui si è già a conoscenza dell’ammontare in quanto sono già pervenuti alla Direzione con note di Finpiemonte, prot. n. 37187/A15000 del 07.08.2019 e prot. n. 14018/A1500A del 31.03.2022 e per l’anno 2022, è pervenuta l’indicazione dell’onere con nota di Finpiemonte, prot. n. 15215/A1500A del 05.04.2023.

Visti:

- la legge regionale del 26.07.2007, n. 17 e successive modifiche con la quale si è proceduto alla riorganizzazione societaria dell’istituto Finanziario Regionale Piemontese (istituito con legge regionale del 26.01.1976, n. 8) ed è stata assunta la nuova denominazione di Finpiemonte S.p.A., società a capitale interamente pubblico ed a prevalente partecipazione regionale che (secondo lo schema dell’in house providing) esercita funzioni e svolge attività strumentali alle competenze della Regione;
- l’art. 2, comma 2, lettera a), della Legge regionale 26 luglio 2007, n. 17, che prevede la

possibilità per le strutture regionali di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

- gli articoli 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. inerenti rispettivamente ai principi comuni in materia di esclusione dall'ambito di applicazione del Codice degli appalti e al regime speciale degli affidamenti in house;
- la D.G.R. n. 2-6472 del 16 febbraio 2018 "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte s.p.a. (art. 192, comma 2, del D.Lgs 50/2016)";
- la determinazione n. 43/2018 del Segretario generale di adozione del documento "Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte s.p.a. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016";
- la delibera ANAC n. 143 del 27 febbraio 2019 che iscrive Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativo alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house";
- la D.G.R. n. 21-2976 del 12.03.2021 "Modifica alla D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017. "Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di "in house providing" per la Regione Piemonte" che ha approvato le nuove Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di in house providing per la Regione Piemonte modificando e sostituendo la precedente disciplina di cui all'allegato alla citata D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017;
- la D.G.R. n. 27 - 5128 del 27 maggio 2022 con la quale è stata approvata la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.", sottoscritta in data 14 luglio 2022.

Preso atto che con nota prot. n. 23 - 11149 del 31.03.2023, prot. reg. n. 15215/A1500A del 05.04.2023 inviata tramite PEC alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, Finpiemonte ha presentato il consuntivo relativo all'anno 2022 riguardante la gestione conclusiva del "Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile", acquisita agli atti della Direzione medesima.

Dato atto dell'esito positivo della valutazione dei consuntivi relativi agli anni 2018, 2021 e 2022, effettuata con riferimento alle caratteristiche specifiche del "Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile" e alle tempistiche di realizzazione delle rispettive attività ivi previste nonché sulla base di un confronto tra le tariffe percentuali ivi proposte per gli strumenti finanziari per la remunerazione di base e la remunerazione di performance e la tariffe percentuali massime per le predette remunerazioni di cui ai punti 3 e 6 dell'allegato alla sopra citata determinazione n. 43/2018 del Segretario generale.

Dato atto che l'importo degli oneri di gestione per un importo di Euro 279.442,97 (IVA inclusa) risulta ripartito come sotto specificato

- importo complessivo: Euro 229.051,61 (IVA esclusa), suddiviso nelle seguenti annualità:
 - anno 2018: Euro 179.123,76;
 - anno 2021: Euro 24.927,85;
 - anno 2022: Euro 25.000,00.

Dato atto:

- dello schema di contratto di affidamento inerente la gestione conclusiva del "Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile", (Allegato A);

- della possibilità di impegnare le risorse per la copertura degli oneri derivanti dal predetto contratto riconosciuta con gli stanziamenti previsti dalla Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Ritenuto pertanto necessario, alla luce di quanto sopra procedere:

all'affidamento a Finpiemonte S.p.A. della gestione conclusiva del "Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile" in conformità alle deliberazioni attuative del Fondo sopra citate e della D.G.R. n. 27 - 5128 del 27 maggio 2022 con la quale è stata approvata la nuova "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." sottoscritta in data 14 luglio 2022;

ad approvare i consuntivi presentati da Finpiemonte a mezzo PEC in riferimento agli anni 2018, 2021 e 2022 con note pervenute:

prot. n. 37187/A15000 del 07.08.2019,

prot. n. 14018/A1500A del 31.03.2022

e prot. n. 15215/A1500A del 05.04.2023;

ad approvare, quale Allegato A alla presente determinazione, lo schema di contratto tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. avente ad oggetto l'affidamento della gestione conclusiva del "Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile";

ad impegnare, a copertura degli oneri derivanti dal citato affidamento, la somma complessiva di Euro 279.442,97 (Euro 229.051,61 oltre IVA) a favore di Finpiemonte S.p.A. (codice beneficiario 12613), sul bilancio di previsione finanziario 2023-2025, annualità 2023, a valere sul capitolo 137060 (Missione 15 – Programma 15.03 Sostegno all'occupazione);

verificato che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica come previsto dall'art. 28 del Regolamento del 16 Luglio 2021 n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale";

verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011.

Si dà atto che sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L.R. n. 23/2008 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" come modificato dal d.lgs 97/2016;
- la D.G.R. 29 agosto 2017, n. 12-5546 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";
- la D.G.R. n. 43 - 3529 del 09.07.2021 che approva il Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale abrogando, al contempo, il precedente regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R;
- la D.G.R. 1 - 4936 del 29.04.2022 di approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2022-2024;
- la Legge regionale 24 aprile 2023, n.6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025";
- la D.G.R. n.1-6763 del 27 aprile 2023 "Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025";

determina

Di affidare a Finpiemonte S.p.A. la gestione conclusiva del “Fondo di garanzia per l’accesso al credito a favore dell’imprenditoria femminile e giovanile” in conformità alle deliberazioni attuative del Fondo citate in premessa e alla D.G.R. n. 27 - 5128 del 27 maggio 2022 con la quale è stata approvata la nuova “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” sottoscritta in data 14 luglio 2022;

di approvare i consuntivi presentati da Finpiemonte S.p.A. a mezzo PEC in riferimento agli anni 2018, 2021 e 2022 con note rispettivamente prot. n. 37187/A15000 del 07.08.2019, prot. n. 14018/A1500A del 31.03.2022 e prot. n. 15215/A1500A del 05.04.2023;

di approvare lo schema di contratto tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A., allegato alla presente determinazione al fine di costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A), avente ad oggetto l’affidamento della gestione conclusiva del Fondo di garanzia per l’accesso al credito a favore dell’imprenditoria femminile e giovanile;

di impegnare, a copertura degli oneri di gestione derivanti dal citato affidamento, la somma complessiva di Euro 279.442,97 (IVA inclusa) a favore di Finpiemonte (cod. beneficiario 12613), sul bilancio di previsione finanziario 2023-2025, annualità 2023, a valere sul cap. 137060 (Missione 15 – Programma 15.03 Sostegno all’occupazione); il predetto importo complessivo è riferito agli oneri di gestione relativi agli anni 2018 – 2021 e 2022 così ripartiti:

- anno 2018: Euro 218.530,99 (Euro 179.123,76 oltre IVA);
- anno 2021: Euro 30.411,98 (Euro 24.927,85 oltre IVA);
- anno 2022: Euro 30.500,00 (Euro 25.000,00 oltre IVA).

di dare atto che:

- la transazione elementare del suddetto impegno è rappresentata nell’Appendice A “Elenco registrazioni contabili”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- per quanto riguarda le transazioni relative al pagamento degli oneri di gestione sono escluse dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge 136/2010 in quanto si tratta di operazioni commerciali riferite ad affidamenti in house.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., ai fini dell'efficacia del presente atto, e dell'art. 37 del medesimo decreto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile.

IL DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO)

Firmato digitalmente da Arturo Faggio

Allegato

finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;

b. in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

c. ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022, la Regione e Finpiemonte in data 14.07.2022 hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." (nel seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento e cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nella presente convenzione

d. Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:

- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;

- opera esclusivamente a favore della Regione, e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;

- è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro;

e. con l'art. 8 della L.R. 12/2004 e con la D.G.R. n.137 – 14136 del

22.11.2004 è stato istituito presso Finpiemonte S.p.A. “il Fondo di garanzia per l’accesso al credito a favore dell’imprenditoria femminile”;

f. con l’art. 30 della L.R. 9/2007 e con D.G.R. n. 108 – 6735 del 03.08.2007 è stato esteso all’imprenditoria giovanile il Fondo di garanzia già istituito a favore dell’imprenditoria femminile;

g. il comma 1 dell’art. 8 della L.R. 12/2004, come sostituito dall’art. 33 della L.R. 30/2009 prevede la concessione di garanzie alle banche, favorendo l’accesso al credito a breve e medio termine alle piccole imprese, anche individuali, come definite dalla normativa comunitaria, purché siano formate da donne o giovani di età tra i 18 e i 35 anni;

h. la gestione del Fondo è stata affidata fin dall’origine a Finpiemonte S.p.A. ed i rapporti tra le parti sono stati regolati da appositi contratti recanti i numeri di repertorio 9832 del 28.12.2004, 11740 del 17.11.2006, 16011 del 04.03.2011 oggetto di successive proroghe, l’ultima delle quali approvata mediante la determinazione dirigenziale n. 95 del 22.02.2016 che ne estendeva la durata al 31.12.2016;

i. con Determinazione Dirigenziale n. 995 del 21.12.2016 la Direzione Coesione Sociale (oggi Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro) ha stabilito al 31.12.2016 il termine ultimo di presentazione delle domande, tale atto era connesso all’esaurimento delle risorse del Fondo medesimo e alla Deliberazione della Giunta Regionale del 13 dicembre 2016 n. 2 – 4356 recante gli adempimenti connessi all’aumento di capitale sociale di Finpiemonte S.p.A.;

j. la Direzione regionale ha riconosciuto a Finpiemonte il corrispettivo per le attività svolte e regolarmente consuntivate fino al 31.12.2021 che la

Società ha svolto secondo le indicazioni della Direzione stessa. I corrispettivi riconosciuti hanno tenuto conto delle novità introdotte dalla determinazione dirigenziale n. 43 del 27.02.2018 in materia di congruità dei costi e le relative fatture saranno emesse a seguito dell'approvazione del presente contratto;

k. Successivamente al 31.12.2021 Finpiemonte, in accordo con la Direzione regionale, ha proseguito lo svolgimento delle attività che sono terminate il 31.01.2023 e per le quali è stata presentata la rendicontazione secondo le modalità previste dalla Convenzione Quadro.

Le Parti con il presente contratto intendono disciplinare le attività fino al 31.01.2023, volte alla gestione conclusiva del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. La Regione affida a Finpiemonte le attività dettagliate al successivo art. 2 riguardanti in particolare le attività già svolte da Finpiemonte fino al 31.01.2023 nell'ambito del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile, a completamento dell'esecuzione del precedente contratto recante il numero di repertorio 16011, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa richiamata in premessa, nonché delle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte

1. La Regione ai fini della realizzazione dell'oggetto del presente

contratto affida a Finpiemonte le seguenti attività:

- a) il controllo documentale della rendicontazione della spesa sostenuta dai beneficiari delle agevolazioni concesse;
- b) revoca degli aiuti concessi ed attività connesse al recupero degli indebiti (costo della garanzia concessa) per le posizioni utilmente procedibili;
- c) attività correlata all'escussione delle garanzie (esame, pagamento);
- d) registrazione e conservazione della documentazione;
- e) servizio di assistenza agli utenti sullo stato di avanzamento delle singole pratiche, attraverso il canale telefonico, di posta elettronica;
- f) gestione del servizio di evasione delle richieste di accesso agli atti;
- g) gestione del servizio di informativa nei confronti delle Autorità (Procure, Guardia di Finanza, Corte dei Conti);
- h) attività finanziaria e contabile connessa alla gestione del fondo pubblico trasferito;
- i) predisposizione della rendicontazione periodica prevista dalla Convenzione Quadro.

2. Ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione Quadro, la Regione affida a Finpiemonte i controlli documentali ed effettuati sulle rendicontazioni presentate dai soggetti beneficiari degli aiuti. I controlli sono finalizzati all'accertamento dell'esistenza delle condizioni di ammissibilità (corretta realizzazione dell'intervento, rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte).

3. Ai sensi dell'art. 21, comma 6 della Convenzione Quadro, al termine della gestione dell'affidamento, Finpiemonte predispone la relativa rendicontazione finale e la trasmette alla struttura affidante.

Art. 3 – Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza

1. Permangono in capo alla Regione, in linea generale, l'adozione degli atti su cui si basa la misura oggetto del presente affidamento, la definizione della dotazione finanziaria e l'attività di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure attuative e in particolare le attività sotto elencate.

2. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 7, comma 7 e art. 23 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione – Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro l'ispezione e il controllo della documentazione relativa all'attività di gestione del Fondo regionale, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

Art. 4 – Fondo - Risorse

1. Alla data del 31.03.2023 le giacenze sul Fondo istituito per l'esercizio delle attività oggetto del presente contratto ammontavano ad Euro 191.373,91.

2. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria dei fondi e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 5 – Durata

1. Il presente contratto ha durata fino al 31.05.2023.

2. Le Parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui al comma 1 che dovranno essere formalizzate mediante provvedimento dirigenziale, nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza, senza

obbligo di modifica del presente contratto e mediante comunicazione a Finpiemonte del relativo provvedimento regionale adottato.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

1. Finpiemonte svolge le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nella deliberazione e nella determinazione attuativa richiamate in premessa e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. La Direzione Regionale affidante si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate attinenti le materie oggetto di affidamento.

Art. 7 – Costi delle attività - Corrispettivo

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponde a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nell'art. 26 della Convenzione Quadro.

2. Preso atto delle consuntivazioni già presentate fino al 31.12.2021 e della relazione pervenuta agli atti della Direzione affidante riferita alle attività svolte nel 2022 (a mezzo pec con protocollo n. 8542/A1500A del 02.02.2023) il corrispettivo è convenuto tra le Parti in Euro 229.051,61 (Iva esclusa), per complessivi Euro 279.442,97 (Iva inclusa).

3. Finpiemonte ha presentato la rendicontazione prevista ai sensi

dell'articolo 21 della Convenzione Quadro con evidenza del corrispettivo dovuto per le attività svolte sino al 31.01.2023.

4. La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse iscritte sul capitolo 137060 del Bilancio regionale 2023-2025, con applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. "split payment" - previsto dall'art. 1 del decreto-legge 24/4/2017, n. 50, convertito nella legge 21/6/2017, n. 96).

5. Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di emissione di regolare fattura, entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della rendicontazione periodica presentata ai sensi del comma 3.

Art. 8 – Modalità di revisione del contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto della presente convenzione né deroga alla durata di quest'ultimo.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto e che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

Art. 9 – Revoca dell'affidamento

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento dei corrispettivi e dei costi sostenuti da Finpiemonte fino a quel momento nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 11 – Risoluzione del contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 12 – Nomina a Responsabile esterno del trattamento dati

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del d.lgs. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte ai fini dell'adempimento del presente contratto è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GPRD).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Art. 13 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-1717 del 13.07.2015, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte deve astenersi dal concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e dall'attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei confronti della stessa Finpiemonte poteri autoritativi o propedeutici alle attività

negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Regione Piemonte.

Art. 14 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 15 – Registrazione in caso d’uso

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

2. Il presente contratto è soggetto a repertoriatura presso il Settore regionale competente ed al pagamento dell’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972. L’imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente. L’assolvimento dell’imposta di bollo per il presente contratto avviene attraverso il versamento mediante F24, utilizzando il codice tributo 1552, anno di riferimento 2023.

Art. 16 – Foro Competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Regione Piemonte

Il Direttore pro tempore della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Finpiemonte S.p.A.

Il Direttore Generale

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATO 1

Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte s.p.a., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Nell'ambito del contratto per l'affidamento delle attività relative alla gestione del **Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile**, di cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, FINPIEMONTE S.p.A. assume il ruolo di responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile), come previsto all'art. 5 della convenzione quadro per gli affidamenti diretti a FINPIEMONTE S.p.A., approvata con Deliberazione della Giunta Regionale del 27 maggio 2022, n. 27-5128.

Quale responsabile, FINPIEMONTE s.p.a. ottempera alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (nel seguito GDPR), del D.lgs. 196/2003 (come modificato dal D.lgs. 101/2018), nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal responsabile della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, quale delegato del titolare (Giunta regionale) ai sensi della D.G.R. n. 1-6847 del 18.5.2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende:

- per «**Responsabile del trattamento**» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- per «**Trattamento**» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute

con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «**Dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

- a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;
- b. raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;

c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per

le quali sono trattati;

d. esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per

cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità

per le quali sono trattati;

e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per

un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali

sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati

personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e

organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla

perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il

Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale

aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere alla concessione

e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di

adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi

contenute.

4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI

Tipo di dati personali

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto

previsto dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato

del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

- a. dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento)
- b. eventuali dati relativi a condanne penali e reati.

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche delegate alla presentazione delle domande di partecipazione al Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile in nome e per conto dei soggetti beneficiari ammissibili.

Banche dati

- Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte s.p.a.);

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.), anche per consentire eventuali *audit* da organismi nazionali o regionali di controllo.

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del D.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate a garantire la protezione dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR:

a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone

fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del

Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile

esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente,

sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi

alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale

consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del

GDPR;

se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure

tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine

di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di

cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;

se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il

rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della

natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile

del trattamento;

comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero,

anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati

ordinariamente.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti,

incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto

riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella

realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi.

Conseguentemente, i dati non saranno:

1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;

2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a

qualsiasi titolo;

3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD).

Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa *pro tempore* vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle

attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.